



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"
Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato
(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)
Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

REGOLAMENTO DIDATTICO
del Biennio Sperimentale per il conseguimento del
Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali
Indirizzo Interpretativo-Compositivo

Delibera del collegio dei docenti n°4 del 26.10.2005
(D.M. 08/01/2004 prot. n° 1/AFAM – Autorizzazione Ministeriale prot. n° 5658 del 15/09/2005)

Premessa

Il presente regolamento disciplina il Biennio sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali, attivato secondo il Decreto 08.01.04, prot. n° 1/AFAM/2004 e autorizzato dal MIUR con prot. n° 5658 del 15.09.05. Il biennio sperimentale di II livello è aperto ai soli allievi iscritti e vi si accede attraverso un esame di ammissione, articolato in una o più prove, atte a valutare il livello di preparazione dei candidati.

Il biennio di II livello ha lo scopo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti professionali specifici, ed è relativo all'indirizzo Interpretativo-Compositivo. Vista la natura sperimentale del biennio, le norme contenute nel presente regolamento possono essere sottoposte a verifica e modificate dal Collegio dei docenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituzione.

Art.1 - Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

1. per **Regolamento didattico** si intende il presente regolamento che disciplina, a livello di Istituzione e a livello di singolo percorso formativo, il biennio sperimentale di II livello;
2. per **Attività formativa** si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Istituzione al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
3. per **Crediti formativi** si intende la misura del volume di lavoro complessivo, anche individuale, richiesto allo studente per l'acquisizione delle competenze e delle abilità nelle attività formative previste dai programmi di ogni singolo insegnamento;
4. per **Percorso formativo** si intende il corso di studio attivato dallo studente nell'ambito dell'indirizzo Interpretativo-Compositivo;
5. per **Obiettivi formativi** si intendono le capacità e le competenze acquisite dallo studente al termine del percorso formativo;
6. per **Titoli di studio** si intendono i diplomi accademici di II livello rilasciati dall'Istituzione al termine del biennio.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Art.2 - Percorsi formativi

L'indirizzo Interpretativo-Compositivo si articola nei seguenti percorsi formativi:

- Pianoforte
- Strumenti ad arco (violino, violoncello)
- Strumenti a fiato (flauto, clarinetto)

Art.3 - Crediti formativi

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente, intese sia come frequenza alle attività formative che come studio individuale. La quantità media annuale di lavoro di uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è fissata convenzionalmente in 60 crediti annui.
2. I crediti sono acquisiti mediante superamento di un esame o, dove previsto, mediante altra forma di verifica del profitto. La valutazione del profitto è comunque espressa attraverso una votazione in trentesimi.
3. Sono riconosciute come crediti formativi anche conoscenze e abilità professionali maturate in attività esterne, di adeguato livello. Il riconoscimento dei crediti è comunque affidato alla valutazione della Commissione didattica di percorso formativo di cui all'Art.13.
4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente che intenda proseguire gli studi in altra Istituzione compete alla struttura didattica che lo accoglie.

Art.4 - Requisiti di ammissione

1. Al biennio di II livello sono ammessi gli studenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) specifico diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio di Musica o Istituto Musicale Pareggiato;
 - b) diploma di Conservatorio congiuntamente a diploma di scuola secondaria superiore, con possibilità di attribuzione di debiti formativi;
 - c) una laurea o titolo equipollente, previo superamento di una serie di prove attitudinali volte all'accertamento di competenze ed abilità corrispondenti a un diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio di Musica.
2. L'ammissione al biennio è subordinata all'utile superamento di una serie di prove di accesso, di carattere pratico e teorico, così articolate:
 - a) prove scritte d'accertamento delle competenze in Armonia, Analisi Musicale e Storia della Musica;
 - b) prove esecutive;
 - c) colloquio per ulteriore verifica delle competenze e per l'accertamento delle motivazioni.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

A tal fine i programmi didattici di ogni percorso formativo definiscono le conoscenze richieste per l'ammissione. La Commissione didattica di percorso formativo di cui all'Art.13, in base all'esito dell'esame di ammissione e in base al curriculum dello studente, riconosce gli eventuali crediti formativi o stabilisce gli eventuali debiti formativi che lo studente è tenuto a colmare, mediante la frequenza di attività formative propedeutiche che la Commissione stessa gli indicherà.

3. Non è consentita la contemporanea frequenza di altri corsi di I e II livello presso altre Istituzioni di pari livello.

Art.5 - Durata degli studi e conseguimento del titolo di studio

1. La durata normale dei percorsi formativi è di due anni. L'anno accademico si intende superato con il conseguimento dei 60 crediti previsti.
2. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
3. Il Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali si consegue dopo aver acquisito i 120 crediti necessari al completamento del percorso formativo. Il titolo è integrato con la specifica denominazione del percorso formativo scelto.
4. L'Istituzione, insieme al Diploma accademico di II livello, rilascia una certificazione supplementare contenente gli obiettivi, i contenuti e i crediti del percorso formativo.

Art.6 - Articolazione dei percorsi formativi

1. Gli insegnamenti dei singoli percorsi formativi sono raggruppati in attività formative di base, caratterizzanti, integrative e affini, altre attività.
2. La somma dei crediti realizzati fra le attività formative di base e quelle caratterizzanti non deve essere inferiore al 65% del totale dei crediti.
3. Ogni percorso formativo prevede insegnamenti obbligatori, indicati nell'allegato al presente regolamento, e insegnamenti a scelta dello studente.

Art.7 - Obiettivi formativi e sbocchi professionali

L'indirizzo del biennio e i singoli percorsi formativi hanno propri obiettivi e sbocchi professionali, indicati nei singoli progetti.

Art.8 - Attività formative

1. Le attività formative sono distinte in:
 - a) attività formative **di base**, comuni ai vari corsi e tese ad assicurare una omogeneità di formazione agli studenti;



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

- b) attività formative **caratterizzanti**, specifiche dei diversi percorsi strumentali interpretativi e compositivi;
 - c) attività formative **integrative e affini**, tese a completare la formazione con attività afferenti al percorso formativo prescelto;
 - d) **altre attività formative**, quali stages, tirocini e le attività di apprendimento della lingua straniera.
2. Le attività formative, a seconda della tipologia, si distinguono in corsi, laboratori, seminari, esercitazioni, tirocini e attività varie di produzione artistica.
 3. Per gli studenti ammessi con debiti formativi possono essere previste attività formative **propedeutiche**, stabilite caso per caso dalla Commissione didattica di percorso formativo di cui all'Art.13. La Commissione stabilisce le modalità di verifica del superamento del debito.

Art.9 - L'offerta formativa

1. Il piano generale dei percorsi formativi è approvato dal Collegio dei docenti ed è allegato al presente regolamento. Esso comprende:
 - a) gli obiettivi di ogni percorso formativo;
 - b) i possibili sbocchi professionali;
 - c) le attività formative proprie di ogni percorso formativo, raggruppate per tipologia;
 - d) i crediti formativi per ogni attività;
 - e) le modalità di acquisizione dei crediti;
 - f) i programmi delle prove di ammissione;
 - g) i programmi delle attività formative.

Art.10 - Organizzazione dell'attività didattica

La programmazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidate alle Commissioni didattiche di indirizzo di cui all'Art.13 o ad altra commissione nominata dal Direttore.

Art.11 - Pubblicazione dell'offerta formativa

Il quadro generale dei percorsi formativi, delle attività formative, dei programmi di studio, dei crediti e delle prove di ammissione è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto, in tempo utile affinché gli studenti possano operare le loro scelte e i loro adempimenti.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Art.12 - Assegnazione degli insegnamenti

Gli insegnamenti delle varie attività formative sono assegnati dal Direttore prioritariamente ai docenti dell'Istituzione, nonché a docenti esterni qualificati, tenuto conto delle proposte e delle competenze specifiche di ogni docente, con riguardo alle effettive esigenze della programmazione didattica. Sarà data facoltà agli studenti di scegliere fra insegnamenti dalla stessa titolatura offerti da docenti diversi. La scelta del docente deve essere indicata nel piano di studi.

Art.13 - Organi per la gestione e l'attuazione del biennio di II livello

1. Sono organi per la gestione e l'attuazione del biennio sperimentale di II livello:
 - a) il **Docente coordinatore** di ogni percorso formativo;
 - b) la **Commissione didattica di percorso formativo**, presieduta dal Direttore o suo delegato, e formata dal Docente coordinatore ed almeno tre docenti dello stesso percorso formativo;
 - c) la **Commissione didattica di indirizzo**, formata dai Docenti coordinatori di percorso formativo, e presieduta dal Direttore;
 - d) le **Commissioni di esame**.
2. I Docenti coordinatori, le Commissioni didattiche e le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore.
3. Le Commissioni per gli esami di ammissione e per gli esami di percorso formativo sono formate dal Direttore o suo delegato e da due docenti, almeno uno dei quali titolare dell'insegnamento relativo all'esame stesso.
4. Le Commissioni per le prove finali sono formate dal Direttore o suo delegato e da quattro docenti del relativo percorso formativo, almeno uno dei quali titolare dell'insegnamento nel quale viene tenuta la prova finale stessa.

Art.14 - Esami di ammissione. Iscrizioni. Studenti fuori corso.

1. Al biennio si accede, nei limiti dei posti disponibili, attraverso il superamento di un esame di ammissione articolato in una serie di prove, come specificato all'Art. 4. Per sostenere l'esame è necessario aver fatto domanda compilando l'apposito modulo e aver pagato la relativa tassa d'esame.
2. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa attraverso i giudizi "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". Il giudizio di idoneità è integrato con un voto espresso in decimi, finalizzato a stilare una graduatoria per l'accesso ai posti disponibili.
3. L'iscrizione al biennio avviene a seguito dell'esito positivo dell'esame e in base ai posti disponibili, versando la tassa di frequenza.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

4. L'iscrizione agli anni successivi avviene versando la tassa di frequenza dal 1° al 31 luglio precedenti l'inizio dell'anno accademico.
5. Lo studente che non conclude gli esami previsti dal proprio piano di studi entro la durata prevista dalla Sperimentazione, può iscriversi nuovamente in qualità di **fuori corso**.
6. Ogni studente può iscriversi in qualità di fuori corso per un numero massimo di annualità pari alla durata del corso stesso (2 anni per il Biennio).
7. Lo studente iscritto al primo anno fuori corso ha diritto di essere inserito nella classe del docente di materia principale con prelazione sui soggetti che figurano nell'elenco degli ammessi, per frequentare un'ulteriore annualità di lezioni, o la metà delle ore se si diploma nella sessione di febbraio. Lo studente iscritto al primo anno fuori corso e gli studenti iscritti ad anni di fuori corso successivi al primo possono, inoltre, frequentare tutti gli altri corsi attivati nell'anno accademico.
8. Gli studenti iscritti fuori corso oltre il primo anno non hanno più diritto alla frequenza di ulteriori lezioni individuali di materia principale. In ogni caso tutti gli studenti del Biennio hanno diritto a 4 ore aggiuntive di lezione finalizzate alla preparazione della prova finale.

Art.15 - Frequenza e impegno dello studente

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le attività formative.
2. La frequenza alle varie attività dovrà essere opportunamente documentata presso la Segreteria dell'Istituzione e non potrà essere inferiore all'80% delle ore complessive previste per ogni materia, costituendo requisito indispensabile per sostenere l'esame.

Art.16 - Piano degli studi

Ogni studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi, redatto secondo i piani-modello allegati al presente regolamento, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni anno accademico. Lo studente potrà scegliere il docente nel caso in cui una stessa attività formativa sia offerta da più docenti.

Art.17 - Modalità di svolgimento degli esami, sessioni, commissioni.

1. Gli esami e le valutazioni finali si tengono di norma in tre sessioni annuali.
2. Gli esami si svolgono di fronte alle Commissioni di cui all'Art.13, ed hanno carattere pubblico.
3. La votazione agli esami è espressa in trentesimi. L'esito positivo dell'esame dà diritto all'attribuzione dei relativi crediti formativi.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Art.18 - Valutazione delle attività formative esterne

1. La valutazione degli stages e di altre attività formative esterne all'Istituzione è affidata alla Commissione didattica di percorso formativo, che esprime la propria valutazione alla fine dell'anno accademico.
2. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico) documentante le attività svolte ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente.
3. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
 - a) discipline di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, o esterne di livello universitario, attinenti il percorso formativo e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
 - b) elaborati, produzioni, lavori, repertorio, realizzati nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
 - c) attività musicale esterna (su documentazione);
 - d) positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari, ecc..(su attestazione);
 - e) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
 - f) collaborazione con il coro e/o le formazioni di musica d'insieme dell'Istituto, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
 - g) collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dall'Istituto (su attestazione);
 - h) altre attività attinenti al percorso formativo, a giudizio della Commissione.
4. La Commissione stabilisce se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti; in caso contrario segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

Art.19 - Prova finale

1. Lo studente potrà sostenere la prova finale solo dopo aver conseguito i 110 crediti relativi a tutte le altre attività formative del biennio.
2. Lo studente potrà sostenere la prova finale in una qualsiasi delle attività formative obbligatorie (di base e caratterizzanti) attive nell'anno accademico di riferimento, purché preveda uno spazio esecutivo solistico all'interno della prova stessa.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

3. Le modalità di svolgimento della prova finale saranno concordate con il docente e portate all'approvazione della Commissione didattica di indirizzo almeno tre mesi prima della data della prova.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi con eventuale assegnazione della lode; esso non può essere inferiore alla media ponderata delle votazioni conseguite nell'intero percorso, riportata a centodecimi, con la seguente distribuzione:
 - a) attività formative di base: 20%
 - b) attività formative caratterizzanti: 50%
 - c) attività formative integrative e affini: 20%
 - d) altre attività formative: 10%Il voto finale ottenuto come descritto nel c. 4 può essere integrato dalla commissione, a seguito della prova finale, con un punteggio non superiore a 7/110. La lode, per essere assegnata, deve essere deliberata all'unanimità.
5. La verifica della conoscenza della lingua straniera non incide sul voto finale.

Art.20 - Obblighi relativi alla conoscenza di una lingua straniera comunitaria. Conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri.

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Istituti Musicali Pareggiati, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. In caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del percorso formativo con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.

Art.21 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

1. Gli studenti iscritti al corso possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza e/o degli esami utili, con identica tipologia di percorso formativo, già sostenuti presso un Conservatorio di Musica o Istituto Musicale Pareggiato o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera, in corsi di pari livello. Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito, in termini di crediti, dalla Commissione didattica di percorso formativo. Su indicazione espressa dalla suddetta Commissione, il riconoscimento totale può comportare anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza, nel caso in cui si tratti di Istituzione AFAM.
Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. PUCCINI"

Pareggiato ai Conservatori di Musica di Stato

(D.P.R. 14.07.1984, N. 766)

Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica

2. In caso di riconoscimento parziale dei crediti già conseguiti con esami sostenuti presso altre Istituzioni, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove d'esame integrative e/o di verifica.

Qualora il medesimo esame sostenuto presso altra Istituzione AFAM sia correlato ad un numero inferiore di crediti lo studente dovrà sostenere una prova d'esame integrativa.

In entrambi i casi il voto d'esame risulta dalla media della valutazione delle prove integrative con il voto conseguito precedentemente.

Art.22 - Sanzioni disciplinari

Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto da un mese ad un anno;
- c) non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- d) sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- e) sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore o suo delegato, e costituita da tre docenti designati dal Direttore e da un rappresentante degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

Art.23 - Norme transitorie e finali

1. Per la durata della sperimentazione, l'Istituto assicura il mantenimento dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici tradizionali.
2. Nell'a.a. 2006/07 viene attivata soltanto la prima annualità del Corso di studi.
3. Nell'a.a. 2007/08 le disposizioni relative alle iscrizioni contenute all'Art.14 del presente Regolamento potranno subire delle modificazioni.
